



Città di Legnano

SETTORE DIREZIONE

Struttura Tecnica Permanente

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione

Seduta del 25 gennaio 2017

In data odierna si è riunito presso l'Ufficio Direzione il Nucleo di Valutazione con la presenza di tutti i suoi componenti:

Dott. Claudio Geniale Presidente

Dott.ssa Pierluisa Vimercati Componente

Dott. Livio Frigoli Componente

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Lucia Pirletti, Responsabile Servizio Formazione, Programmazione, Controllo e Valutazione.


Il Nucleo di Valutazione prende atto di quanto segue:

- che è stato avviato il percorso di definizione del piano obiettivi/attività 2017, visionando la relativa bozza;
- che detto piano ricomprende le misure dettate dal redigendo PTPCT.;
- della trasmissione del rapporto previsto dall'art. 36, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 relativo al monitoraggio lavoro flessibile – anno 2016;
- della predisposizione e della successiva pubblicazione sul sito istituzionale della relazione annuale dell'RPC in materia di prevenzione della corruzione;
- dello slittamento al 31 marzo 2017 del termine per la predisposizione delle attestazioni del Nucleo sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, con riferimento all'anno 2016 e ai primi tre mesi dell'anno 2017, comunicato dall'ANAC in data 21 dicembre 2016.

Si allega al presente verbale il documento con il quale si è proceduto alla riduzione stabile del fondo relativo al lavoro straordinario.

Letto, confermato e sottoscritto in Legnano il 25.1.2017

Dott.Claudio Geniale



Dott.ssa Pierluisa Vimercati

Dott. Livio Frigoli





Città di Legnano

ENTE COMUNE DI LEGNANO	SIGLA G.C.	NUMERO 23	DATA 13-02-2017
OGGETTO			
LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI PER IL SALARIO ACCESSORIO E IL LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2017.			

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette addì Tredici del mese di Febbraio alle ore 15:10, nell'apposita sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE con l'intervento dei signori:

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRES.	ASS.
1	CENTINAIO ALBERTO	SINDACO - PRESIDENTE	X	
2	LUMINARI PIER ANTONIO	VICE SINDACO	X	
3	SILVESTRI UMBERTO	ASSESSORE	X	
4	FERRE' ANTONIO	ASSESSORE	X	
5	CUSUMANO ANTONINO	ASSESSORE	X	
6	COLOMBO GIAN PIERO	ASSESSORE	X	
7	TRIPODI MAURIZIO	ASSESSORE	X	
8	BOTTALO CHIARA	ASSESSORE	X	

Il Sig. CENTINAIO ALBERTO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il segretario generale dott.ssa VIMERCATI PIERLUISA.

LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI PER IL SALARIO
ACCESSORIO E IL LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. n.165/2001 prevede che: ...*gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;*
- l'art. 31 del CCNL 22.1.2004 del personale non dirigente prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
- l'art. 14 del CCNL 1.4.1999 stabilisce le modalità di costituzione del fondo per il lavoro straordinario ed in particolare prevede che le stesse "...possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, e in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali" e che possono essere ridotte, in modo permanente, solo in presenza di un preventivo intervento di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, idoneo a giustificare una stabile diminuzione delle risorse destinate al lavoro straordinario;
- l'art. 26 del CCNL 23.12.1999 del personale con qualifica dirigenziale prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato;

Atteso che

- l'ente dovrà erogare trattamenti economici accessori che corrispondono alle prestazioni effettivamente rese e che la stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di due o più compensi ovvero ad ogni compenso deve corrispondere una fattispecie o una causale nettamente diversa;
- le risorse finanziarie annualmente determinate dovranno essere destinate secondo i seguenti criteri generali:
 - a) rispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell'Ente sulla base dell'analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative nonché in relazione agli obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo;
 - b) riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili;

- c) necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali;
- d) rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi;

Preso atto che:

- l'integrazione delle risorse decentrate prevista dall'art.15, comma 2, CCNL 1.4.1999 è eventuale e nel massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997;
- essa è una risorsa di natura variabile rimessa, anno per anno, al libero apprezzamento dell'ente che deve valutare le effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
- gli obiettivi dovranno essere previsti nell'ambito del piano delle performance o strumenti analoghi di programmazione e, poiché le relative risorse devono essere destinate a specifici obiettivi dell'ente, il mancato conseguimento degli stessi obiettivi non può consentire l'utilizzazione del relativo finanziamento per ulteriori e diverse finalità d'incentivazione;

Preso atto, altresì, che:

- l'integrazione prevista dall'art. 15, comma 5, (di parte variabile) CCNL 1.4.1999 è eventuale e non può essere automaticamente confermata e/o stabilizzata negli anni successivi;
- gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo o la creazione di nuovi servizi dovranno essere previsti nell'ambito del piano delle performance o strumenti analoghi di programmazione;
- le condizioni per l'applicazione della disciplina riferita all'art.15, comma 5 CCNL 1.4.1999 sono:
 - a) più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi ovvero un innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna;
 - b) non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati verificabili e chiaramente percepibile dall'utenza di riferimento;
 - c) risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o anche attraverso i giudizi espressi dall'utenza;
 - d) risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno: devono essere risultati ad alta intensità di lavoro;
 - e) risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato, correlate al grado di rilevanza ed importanza dei risultati attesi, nonché all'impegno aggiuntivo richiesto alle persone;
 - f) risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo avere accertato i risultati, verificati e certificati dai servizi di controllo interno;
 - g) risorse previste nel bilancio annuale e nel Piano delle performance o strumenti analoghi di programmazione;

Considerato che, ai fini dell'avvio della trattativa per la stipulazione dell'accordo decentrato annuale circa i criteri di destinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse e la produttività per l'anno 2017, è necessario procedere alla costituzione del

relativo fondo tenendo conto che lo stesso si articola in risorse stabili (art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 del personale non dirigente) e risorse decentrate variabili (art. 31, comma 3, del CCNL 22.1.2004 del personale non dirigente):

- le risorse decentrate stabili, determinate nell'anno 2003 in base alla relativa disciplina contrattuale e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, del CCNL 22.1.2004 del personale non dirigente, sono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi - richiamando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio (comma 2);
- le risorse decentrate variabili sono quelle aventi carattere di eventualità e variabilità e sono determinate annualmente secondo quanto prescritto dall'art. 15 del CCNL 1.4.1999, comma 1, lett. d), e) , k) m), n), comma 2 e comma 5 per gli effetti non correlati all'incremento delle dotazioni organiche, ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività;

Preso atto che:

- l'art. 1 della Legge 296/2006 - e successive modificazioni - stabilisce al comma 557 che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale e al comma 557-quater che, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78 del 31.5.2010, convertito dalla Legge 122 del 30.7.2010 e modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 27.12.2013 n. 147, stabilisce che dall'1.1.2011 al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e che a decorrere dall'1.1.2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;
- l'art. 1, comma 236, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Dato atto che compete all'organo esecutivo dell'Ente fornire indicazioni e indirizzi in materia di costituzione dei fondi per il salario accessorio;

Ravvisata la necessità di emanare alcune linee di indirizzo in merito alla lettura da dare alla sopra riportata disposizione contrattuale, in particolare con riferimento alle situazioni relative a "eventi eccezionali" e "prestazioni finanziate con contributi di terzi o dell'utenza", e alla sopra riportata disposizione legislativa, con particolare riferimento ai criteri da utilizzare per la decurtazione dei fondi per il salario accessorio;

EVENTI ECCEZIONALI

Devono intendersi “eccezionali” *tutti quegli eventi che, pur se prevedibili, non rientrano nella natura delle funzioni ordinarie, né sono inquadrabili nell’ambito di un preciso piano di attività finanziabili con le risorse ordinarie oppure che, pur rientrando in una categoria di eventi programmabili e di competenza, assumono il carattere di “eccezionalità” per la particolare e straordinaria dimensione e unicità dell’evento* (es. *programmazione e gestione di manifestazioni a rilievo extraterritoriale di particolare richiamo e dimensione organizzativa; organizzazione di eventi straordinari a carattere culturale, ricreativo e sportivo*) o per l’urgenza con cui devono essere attuati (es. *interventi a tutela dell’incolumità pubblica in connessione con eccezionali condizioni atmosferiche, interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti a eventi meteorologici, interventi connessi a situazioni di criticità correlate alla presenza di immigrati clandestini, occupazioni abusive o altre manifestazioni di disagio sociale*).

Si tratta, pertanto, di eventi di particolare importanza e straordinarietà per la cui esecuzione la struttura comunale deve dotarsi di prestazioni aggiuntive limitate ad un preciso periodo temporale e dotate di una specifica professionalità e conoscenza dell’apparato comunale, acquisibili con la richiesta di un incremento di ore di prestazioni straordinarie al personale operante presso l’Ente, e la cui gestione diretta da parte dell’Amministrazione garantisce, oltre che efficacia di azione e capacità di controllo, anche economicità rispetto alle ordinarie condizioni di mercato.

Tale criterio autorizzativo all’incremento dei fondi per il lavoro straordinario tiene conto dei contenuti normativi del D.Lgs. 267/2000 (in particolare dell’art. 89, comma 5, che così dispone “...*Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari...*”) che fissano indirizzi precisi per la gestione degli uffici e dei servizi comunali, uffici e servizi che devono essere improntati alla massima efficienza ed efficacia della azione amministrativa, con l’utilizzo delle professionalità presenti all’interno dell’Ente e con conseguente razionalizzazione e risparmio di spesa.

Al verificarsi di situazioni riconducibili nelle sopra riportate linee di indirizzo e in ossequio alle normative sopra richiamate che disciplinano la materia, l’eccezionalità e la natura straordinaria dell’esigenza, con la conseguente impossibilità di far rientrare l’espletamento degli adempimenti previsti dalla richiesta di incremento nella normale attività ed orario d’ufficio o nelle ore di lavoro straordinario già assegnate a ciascun Settore, in base al riparto per centri di costo del fondo annuale, sarà posta alla valutazione dei singoli dirigenti, cui spetta l’organizzazione e la gestione delle risorse umane poste a disposizione, valutazione che dovrà conseguire il visto confermatorio del Dirigente Organizzativo/Segretario Generale dell’Ente;

PRESTAZIONI FINANZIATE CON CONTRIBUTI DI TERZI O DELL’UTENZA

La Ragioneria Generale dello Stato nelle sue recenti Circolari in occasione della predisposizione del Conto Annuale, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001, ha segnalato tra gli istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell’art. 9 comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, gli incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto “conto terzi” per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni nonché i proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell’art. 43 comma 3 della legge n. 449/1997. A tal proposito devono intendersi esclusivamente le specifiche prestazioni straordinarie richieste al personale dipendente a fronte di:

- convenzioni con soggetti pubblici e/o privati dirette a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- prestazioni di servizi a domanda individuale;
- protocolli di intesa e convenzioni fra comuni od enti.

Il relativo stanziamento deve essere interamente finanziato con contributi di terzi o dell'utenza: perciò si procederà alle liquidazioni di queste prestazioni straordinarie solo previa verifica dell'effettiva entrata dei relativi contributi e gli eventuali risparmi di spesa rispetto a quanto stanziato costituiranno economie di bilancio.

DECURTAZIONE STABILE DEL FONDO PER REMUNERARE IL LAVORO STRAORDINARIO

Le risorse per il lavoro straordinario, calcolate secondo le modalità previste dall'art. 14, commi 1 e 4, del CCNL 1.4.1999, possono essere ridotte, in modo permanente, solo in presenza di un preventivo intervento di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, idoneo a giustificare una stabile diminuzione delle risorse destinate al lavoro straordinario (art. 14, comma 3, primo periodo, del CCNL 1.4.1999). Il Dirigente Organizzativo, con atto del 23.1.2017, ha proposto la riduzione stabile delle risorse destinate al lavoro straordinario di € 3.000,00 e il conseguente incremento di pari importo della parte stabile del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente: il Nucleo di Valutazione, in data 25.1.2017, ha confermato la sussistenza dei presupposti (revisione organizzativa, programmazione e sviluppo dei servizi, riduzione di personale, risparmio nell'utilizzo del fondo per remunerare il lavoro straordinario, mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi) per l'applicazione dell'art. 14, comma 3, primo periodo del CCNL 1.4.1999.

DECURTAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE, ANCHE DI LIVELLO DIRIGENZIALE

L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, deve essere decurtato in maniera stabile di un importo pari alle riduzioni operate ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78 del 31.5.2010, convertito dalla Legge 122 del 30.7.2010 e modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 27.12.2013 n. 147 e inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 236, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016):

- non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;
- è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente:

Personale non dirigente

La riduzione del fondo in proporzione alla riduzione del personale non dirigente in servizio sarà operata sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2015, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Nell'anno 2017, tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell'anno solare di cessazione, si opererà entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento una riduzione non della quota intera, ma del rateo, calcolata sul valore medio del salario accessorio relativo alla specifica categoria. Nell'anno 2018 si applicherà la riduzione della quota annuale intera per le cessazioni del 2017.

Personale dirigente

La riduzione del fondo in proporzione alla riduzione del personale dirigente in servizio sarà operata, per l'anno 2017, a saldo sulla base del confronto delle cessazioni e delle assunzioni e la misura della variazione da operarsi sul fondo sarà determinata tenendo conto sia della data di cessazione/assunzione delle singole unità - in considerazione del diritto dei cessati/assunti all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell'anno solare di cessazione/assunzione – che dell'ammontare del trattamento accessorio riconosciuto alle singole unità. Tale riduzione va effettuata al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare.

Considerato che si ritiene escluso dalla limitazione prevista dall'art. 1, comma 236, della Legge 28.12.2015 n. 208, l'incremento eventualmente effettuato sul fondo per il lavoro straordinario sia per attività elettorali e per eventi eccezionali, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del CCNL 1.4.1999 del personale non dirigente, che per specifiche prestazioni straordinarie richieste al personale dipendente interamente finanziate con contributi di terzi o dell'utenza, ai sensi dell'art. 39 del CCNL 14.9.2000 del personale non dirigente, anche alla luce del parere reso dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con deliberazione m. 423/Pareri/2012 del 4.10.2012;

Ritenuto opportuno costituire, in via preliminare, un apposito fondo ad integrazione delle risorse determinate annualmente nel fondo per il lavoro straordinario pari alla somma di € 102.000,00 più oneri riflessi e Irap, per eventi eccezionali, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del CCNL 1.4.1999 del personale non dirigente, e pari alla somma di € 64.010,00 più oneri riflessi e Irap, per specifiche prestazioni straordinarie richieste al personale dipendente interamente finanziate con contributi di terzi o dell'utenza ai sensi dell'art. 39 del CCNL 14.9.2000 del personale non dirigente, il quale dovrà essere utilizzato esclusivamente per le esigenze e le motivazioni sopra descritte secondo le linee di indirizzo adottate da questo Ente;

Dato atto che, con l'art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016 n. 244 (cd. "Decreto Milleproroghe"), il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2017;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2011 il quale prevede che le disposizioni riguardanti la sperimentazione siano applicate "in via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria ed al principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti gestiscano gli stanziamenti di spesa quali previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio;

Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 20.4.2016 e le successive variazioni;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il Dirigente Organizzativo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa, che si allega alla presente;

- non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, resi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di fornire al Dirigente del Settore Direzione le seguenti linee di indirizzo circa i criteri e le modalità di costituzione dei fondi per il salario accessorio:
 - a) autorizzare il predetto Dirigente a procedere all'integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relative all'anno 2017 ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 del personale non dirigente nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione e previa contrattazione decentrata integrativa (1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza pari a € 79.678,11), fermo restando, comunque, che tale integrazione dovrà essere finalizzata all'attuazione di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità e potrà essere resa, pertanto, disponibile solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione della effettiva attuazione dei previsti processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero al raggiungimento degli specifici obiettivi previsti di produttività e di qualità ai sensi del comma 4 del medesimo art. 15;
 - b) autorizzare il predetto Dirigente a procedere all'integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relative all'anno 2017, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999 del personale non dirigente, dell'importo complessivo di € 70.000,00 per la valorizzazione della produttività e del livello di performance reso dal personale dipendente nello svolgimento delle proprie prestazioni attraverso l'attuazione di iniziative di miglioramento coerenti con gli obiettivi e le finalità del Piano della performance 2016-2018 nonché con l'attività di riprogrammazione del Piano della performance 2017-2019, fermo restando che le relative risorse saranno erogate previa rendicontazione dettagliata sui risultati effettivamente raggiunti e che gli eventuali risparmi rispetto a quanto stanziato costituiranno economie di bilancio;
 - c) autorizzare il predetto Dirigente a procedere all'incremento del fondo per il lavoro straordinario dell'anno 2017, costituito annualmente presso l'Ente, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999 e dell'art. 39 del CCNL 14.9.2000, sulla base delle linee di indirizzo descritte in narrativa e che si intendono integralmente richiamate;
 - d) autorizzazione il predetto Dirigente a procedere alla riduzione stabile di € 3.000,00 del fondo per il lavoro straordinario a partire dall'anno 2017, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del CCNL 1.4.1999 e al conseguente incremento di pari importo della parte stabile del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente;
 - e) autorizzare il predetto Dirigente a procedere alla decurtazione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura stabile ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78 del 31.5.2010, convertito dalla Legge 122 del 30.7.2010 e modificato dall'art. 1, comma

456, della Legge 27.12.2013 n. 147, e ai sensi dell'art. 1, comma 236, della Legge 28.12.2015 n. 208, sulla base delle linee di indirizzo descritte in narrativa e che si intendono integralmente richiamate;

- 2) di stabilire che i Dirigenti di Settore debbono certificare l'effettività delle prestazioni straordinarie effettuate dal proprio personale nonché la necessità che tali prestazioni siano rese per far fronte ad esigenze di natura eccezionale, straordinaria e non programmabile, di volta in volta emerse all'interno dei servizi interessati, oppure che tali prestazioni siano state richieste al personale dipendente come straordinario ed interamente finanziate con contributi di terzi o dell'utenza, nel rigido rispetto della normativa prevista in materia e secondo le linee di indirizzo adottate da questo ente e richiamate al precedente punto 1), lett. c);
- 3) di dare atto che la somma di € 102.000,00 più oneri riflessi e Irap, per eventi eccezionali ai sensi dell'art. 14, comma 2, del CCNL 1.4.1999 del personale non dirigente, e la somma di € 64.010,00 più oneri riflessi e Irap, per specifiche prestazioni straordinarie richieste al personale dipendente interamente finanziate con contributi di terzi o dell'utenza ai sensi dell'art. 39 del CCNL 14.9.2000 del personale non dirigente, saranno inserite nelle previsioni dell'annualità 2017 del Bilancio di Revisione 2017-2019 in corso di formazione, ad integrazione delle risorse determinate annualmente nel fondo per il lavoro straordinario da utilizzarsi elusivamente per le esigenze e le motivazioni descritte in narrativa e secondo le linee di indirizzo adottate da questo ente e richiamate al precedente punto 1), lett. c);
- 4) di dare atto, altresì, che le somme di € 79.678,11 più oneri riflessi e Irap e di € 70.000,00 più oneri riflessi e Irap saranno inserite nelle previsioni dell'annualità 2017 del Bilancio di Revisione 2017-2019 in corso di formazione, rispettivamente ai sensi dell'art. 15, comma 2, e dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999;
- 5) di dare incarico al Dirigente del Settore Direzione di procedere alla integrazione del fondo per il lavoro straordinario dell'anno 2017 secondo quanto previsto dall'art. 14 del CCNL 1.4.1999 e alla costituzione dei fondi per il salario accessorio del personale dirigente e del personale dipendente, con gli incrementi sopra specificati, previa approvazione del Bilancio di Revisione 2017-2019 e verifica del rispetto dei limiti alla spesa di personale;
- 6) di dare atto che dell'adozione del presente atto sarà data informazione alle organizzazioni sindacali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
- 7) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. per consentire la predisposizione degli atti inerenti la costituzione del fondo per il lavoro straordinario e dei fondi per il salario accessorio dell'anno 2017;
- 8) di disporre che, in conformità all'art. 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'albo on-line sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Il presidente Alberto Centinaio

Il segretario generale Pierluisa Vimercati

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Pierluisa Vimercati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo on line il 09.03.2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124 del TUEL.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Pierluisa Vimercati